

Antonio Carratta

**CODICE**  
di  
**PROCEDURA**  
**CIVILE**  
**RAGIONATO**

con schemi a lettura guidata  
con il coordinamento di  
Fabio Cossignani e Francesco Fradeani

**XIII edizione**  
**2025**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass. civ., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012).

**149 bis. Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario** <sup>(1)(2)</sup>. — L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <sup>(3)</sup>.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni <sup>(4)</sup>.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato <sup>(5)</sup>.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata <sup>(6)</sup>.

#### **Evoluzione normativa**

<sup>(1)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 8, lettera d), d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. in l. 22 febbraio 2010, n. 24.

<sup>(2)</sup> Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 11, lett. e), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo testo normativo. A norma dell'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 le disposizioni dello stesso hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

<sup>(3)</sup> Comma così sostituito dall'art. 3, comma 11, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo testo normativo. A norma dell'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 le disposizioni dello stesso hanno

effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

<sup>(4)</sup> L'art. 16, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif. i, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto le parole: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». L'art. 3, comma uno, lett. q), n. 1, del **D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024, al secondo comma, dopo le parole «l'ufficiale giudiziario trasmette» ha inserito le seguenti: «il duplicato informatico o». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. 164/2024, «ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023».

<sup>(5)</sup> Comma sostituito dall'art. 3, comma uno, lett. q), n. 2, del **D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. 164/2024, «ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023».

<sup>(6)</sup> Comma inserito dall'art. 3, comma uno, lett. q), n. 3, del **D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. 164/2024, «ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023».

L'articolo in parola è stato introdotto a cavallo tra il 2009 ed il 2010 per dare seguito agli intendimenti del governo nel segno di una sempre maggiore **digitalizzazione della giustizia civile**. Con tale disposizione, il legislatore ha previsto che tutte le comunicazioni e notificazioni vengano eseguite per via telematica mediante posta elettronica certificata. **Previsione rafforzata dall'attuale nuovo testo del 1° comma introdotto, a modifica e sostituzione del precedente, dall'art. 3, 11° comma, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La modifica ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.**

Il 2° comma prevede, inoltre, che la notificazione avvenga all'indirizzo PEC risultante da **pubblici elenchi** o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 *bis* c.p.c. e dell'art. 16 *ter* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dall'art. 1, comma 18, n. 2 della legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 228, l'indirizzo del destinatario al quale dev'essere trasmessa la copia informatica dell'atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, 12° comma, del d. l. n. 179 cit. (cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, 2° comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), dall'art. 16, 6° comma, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con modif., dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 (imprese costituite in forma societaria), e dall'art. 6 *bis* del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (imprese e professionisti), quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia, *ReGIndE* (Cass. civ., sez. VI, 27 settembre 2019, n. 24110). Per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal Pubblico registro *ReGIndE* e non dal Pubblico registro *INI-PEC* (Cass. civ., sez. VI, 27 settembre 2019, n. 24160). L'affermazione generica della inattendibilità del registro *INI-PEC*, quale *obiter dictum* apparentemente appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio enunciato da Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620, per cui «in materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del **“domicilio digitale”**, previsto dall'art. 16 *sexies* del d.l. n. 179 del 2012, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel Pubblico elenco di cui all'art. 6 *bis* del D.Lgs. n. 82/2005, atteso che il difensore è obbligato, ai

sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri *INI PEC*, sia nel *ReGindE*, di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della giustizia» (così Cass. civ., sez. VI, 15 novembre 2019, n. 29749). A tal riguardo giova ricordare che tutte le società dotate di personalità giuridica, e non solo, sono tenute, ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, come conv. dalla l. n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni, ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (*GOBIO CASALI*). Ancora, ai sensi dell'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, ogni cittadino ha la facoltà di comunicare alla P.A. un proprio indirizzo di posta elettronica certificata che avrà valore di domicilio digitale dello stesso. In tal caso, la relata sarà sostituita dall'indirizzo PEC del destinatario ed il perfezionamento della notificazione avverrà nel momento in cui il gestore renderà disponibile il documento elettronico nella casella PEC del destinatario. V. anche *sub art.* 136. La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3164). In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 *septies* del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione che consente la *reductio ad legitimitatem* dell'art. 16 cit. -, implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa (Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29584).

Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo pubblico informatico con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale, cosicché, a norma dell'art. 15, 3° comma, legge fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare, quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese (Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2022, n. 6866).

Infine, con l'**art. 3, D.Lgs. 164/2024**, è stato aggiornato anzitutto il terzo comma, al fine di estendere, anche per le notifiche a mezzo PEC, la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario. Infatti,

può accadere che l'adempimento venga effettuato dall'ufficiale giudiziario in un momento successivo a quello in cui il richiedente gli ha trasmesso gli atti. Si prevede, quindi, che la notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata di quest'ultimo. Sempre con il decreto correttivo da ultimo menzionato, viene aggiunto un comma, il settimo, per colmare una lacuna normativa con riferimento all'ipotesi in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata, o l'invio di questa non vada a buon fine. In particolare, si prevede che se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere nelle forme "tradizionali", mentre se avviene per cause imputabili al destinatario, l'atto sarà depositato in una apposita area web esposta nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ed accessibile al destinatario. A tal fine, si prevede – anche allo scopo di garantire la conoscibilità e al contempo la riservatezza dell'atto – che l'area web venga generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario, e che l'atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. Anche qui, in caso di assenza del destinatario, poi, si prevede che per quest'ultimo la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'insediamento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

**150. Notificazione per pubblici proclami.** — Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il Pubblico Ministero, la notificazione per pubblici proclami [50 att.]<sup>(1)</sup>.

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi<sup>(2)</sup>.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [51 att.].

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al Giudice di pace<sup>(3)</sup>.

#### **Evoluzione normativa**

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 62, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247, comma 1, dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1, l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

<sup>(2)</sup> I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, l. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Al comma 3 il medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

<sup>(3)</sup> Comma così modificato dall'art. 39, l. 21 novembre 1991, n. 374.

Il presupposto della norma è quello di sopperire all'oggettiva difficoltà di procedere ad una notifica mediante i metodi ordinari di cui alle disposizioni che precedono, attesa la complicazione dovuta al rilevante numero di destinatari o comunque all'identificazione